

COMUNE DI MAZZE'

Città Metropolitana di Torino

REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI STIPULA TRATTATIVA DIRETTA

N.1966775 su MePA.

CONTRATTO D'APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA

UGOLINO OLIVERO IN FRAZIONE TONENGO DI MAZZE'.-

- CIG 90209535E9, CUP D37H21007330004.-----

APPALTATORE: NEVE S.R.L., con sede legale in Via Burolo n. 30 – 10015

Ivrea (TO), C.F. e P.IVA 00925950016. -----

IMPORTO CONTRATTUALE: € 45.492,71

(quarantacinquemilaquattrocentonovantadue/71).-----

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'operatore economico

NEVE S.R.L., con sede legale in Via Burolo n. 30 10015 – Ivrea (TO),

C.F. e P.IVA 00925950016, l'appalto dei "Lavori di riqualificazione della

Piazza Ugolino Olivero in frazione Tonengo di Mazzè" – CIG 90209535E9

, CUP D37H21007330004.-----

L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad €

45.492,71= (quarantacinquemilaquattrocentonovantadue/71), di cui €

2.958,03 (duemilanovecentocinquantotto/03) quali oneri per la sicurezza, da

assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato

nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta

salva la liquidazione finale.-----

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; il Capitolato Speciale d'appalto; gli elaborati grafici progettuali; l'elenco dei prezzi unitari; i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: piano operativo di sicurezza; il cronoprogramma e il computo metrico estimativo.-----

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.-

Articolo 3 – Termini, penali e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a 1/1000 per ogni giorno di ritardo.-----

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.-----

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di

compensi o indennizzi all'appaltatore.-----

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.-----

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.--

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto (CSA) ed in base all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.-----

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga l'importo non inferiore ad € 25.000,00, comprensivo del ribasso d'asta, a norma dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto.-----

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.-----

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.-----

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo

rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).-----

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.-----

Articolo 5 – Garanzia definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. 2022018778 emessa da Banca Sella S.p.A. – , con sede in Piazza Gaudenzio Sella, n. 1 – 13900 Biella (BI), Cood. Agenzia -----, in data 24/01/2022, per un importo di € 2.274,64=, pari al 5% dell'importo di contratto in quanto l'operatore economico è una microimpresa, oppure media o piccola, ai sensi dell'art. 93, c. 7, 2° per., del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);-----

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2, del codice civile.-----

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.-----

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.-----

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.-----

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.-----

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.-----

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., emessa da Gruppo Itas Assicurazioni – Agenzia di Genova Nord Cod. Ag. A209, in data 24/01/2022, n. E1497065, e scadenza 30/07/2023, conforme allo “Schema Tipo 2.3” del D.M. n. 123 del 12.03.2004, per le seguenti somme assicurate:

Sezione A:

Partita 1: € 45.492,71=;

Partita 2: € 40.000,00=;

Partita 3: € 20.000,00=;

Sezione B: € 520.000,00=,-----

Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.-----

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.-----

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.-----

Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia

Non risulta necessario acquisire la documentazione antimafia trattandosi di contratto che non supera l'importo di € 150.000,00=, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e) del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.-----

Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per l'eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs.

n. 50/2016 e s.m.i.-----

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.-

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.-----

Articolo 10 – Domicilio

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto.-----

Articolo 11 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità sul conto corrente comunicato dall'appaltatore.-----

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati ai sensi del successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.-----

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.-----

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.-----

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Mazzè, "codice univoco ufficio" IPA: **UF6AMS** e con liquidazione entro 60 gg. fine mese data di ricevimento al protocollo dell'ente della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.-----

Articolo 12 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto e quindi pari ad € 9.098,54= (euro novemilanovantotto/54) che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.-----

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.-----

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento alle condizioni di cui al comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-----

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.-----

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-----

Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.-----

Articolo 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza

eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui

le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste

Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale

che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il

corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.-----

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al

committente.-----

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente

bancario dedicato alle commesse pubbliche indicato al precedente articolo 11.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o

soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.-----

Articolo 15 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni

del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19

aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.-----

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi

del presente contratto o del capitolato speciale.-----

Articolo 16 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-----

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.-----

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Ivrea.-----

Articolo 17 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-----

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.-----

Articolo 18 – Spese e registrazione

La registrazione della presente scrittura privata avverrà solo in caso d'uso. All'evenienza pertanto tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata o esclusa, sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto

viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-----

L'Imposta di Bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.-----

Articolo 19 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-----

Articolo 20 - Codice di comportamento dipendenti comunali

L'appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 25/03/2021 e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del Comune di Mazzè, nella sezione "Amministrazione trasparente";-----

Articolo 20 - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Mazzè, Titolare del trattamento, con sede legale in MAZZE' (TO) - Piazza della Repubblica, 2 10035 – Mazzè (TO). PEC: comune.mazze@postecert.it Telefono: 011 98.35.901. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti, nell'ambito dei servizi erogati dal Servizio Tecnico al fine

di perseguire la finalità dell'affidamento dei lavori in oggetto. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO GA Service con sede in Dignano (UD) – referente Dott. Gilberto Ambotta, contattabile all'indirizzo protocollo@comune.mazze.to.it. Informativa completa disponibile sul sito <http://comune.mazze.to.it>.

Letto, approvato e sottoscritto.

Geom. Giorgio Michele Pissardo nato a Ivrea (TO), il 02/05/1967, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, P.IVA.01798300016, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, in forza del decreto sindacale n. 6 del 23.12.2021,

e Geom. Nicola Antonio Gastaldo Brac nato a Ivrea (TO) il 27/11/1967, residente a Chiaverano (TO), in Via C.le Ravera, n. 6, nella sua qualità di Procuratore Speciale e Direttore Tecnico dell'operatore economico NEVE srl con sede legale in Via Burolo n. 30, - 10015 Ivrea (TO), C.F. e P.IVA 00925950016,

mediante l'apposizione della firma digitale i sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale /CAD).

L'APPALTATORE (firma digitale):

per IL COMUNE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (firma digitale)